

LA CITTADINANZA TRA NOTHOI E IDIOTAI

Marco Cossutta

ABSTRACT

Il contributo, prendendo spunto dalla cittadinanza ateniese ai tempi di Pericle, esamina l'attuale ruolo discriminatorio di tale istituto nei confronti di esseri umani riconosciuti come non-cittadini e, pertanto, privati di tutti quei diritti che alla cittadinanza fanno capo. Nuovi bastardi, che si aggiungono ai cittadini oramai privi di ogni attributo sovrano ed in balia di potentati economico-burocratici privi di ogni rappresentanza politica, che dominano la vita sociale.

Citizenship can discriminate against foreigners resident in a State depriving them of the rights enjoyed by citizens, as in Athens, during the age of Pericles. Even citizens are deprived of political rights if political and economic decisions are the prerogative of techno-bureaucracy. New *nothoi* and new *idiotai*.

SOMMARIO

§ 1. UNA PREMESSA SCONTATA; § 2. INTORNO AI NUOVI NOTHOI, OVVERO I BASTARDI DELL'ERA CONTEMPORANEA; § 3. SUL PROLIFERARE DELLE INCAPACITÀ GIURIDICHE SPECIALI; § 4. GLI IDIOTAI: OVVERO SULLA GENTE SUPERFLUA; § 5. A GUISA DI CONCLUSIONE.

§ 1. UNA PREMESSA SCONTATA

Volendo osservare il concetto di cittadinanza, prescindendo cioè da ogni sua specifica

PAROLE CHIAVE

CITTADINANZA; DEFICIT DEMOCRATICO; INCAPACITÀ GIURIDICA SPECIALE; TECNO-BUROCRAZIA; NET-DEMOCRAZIA; POST-VERITÀ.

KEYWORDS

CITIZENSHIP; DEMOCRATIC DEFICIT; SPECIAL LEGAL INCAPACITY; TECHNO-BUREAUCRACY; NET-DEMOCRACY; POST-TRUTH.

concezione od invero storico, si scorge con agio il suo tratto caratteristico e, aggiungerei, il *pregio* rispetto ad altre forme di relazione tra il singolo e una comunità rappresentantesi come organizzazione politica.

La cittadinanza, infatti, si pone quale radicale opposizione alle forme di sudditanza; in queste il singolo appartiene all'organizzazione istituzionalizzata dei rapporti comunitari, che ne fa un suo strumento – da cui all'aristotelico rapporto dispotico.

È noto come per Aristotele la comunità politica è tale perché si costituisce ed opera attraverso rapporti di natura *politica*, i quali si caratterizzano e diversificano rispetto ad altre

forme di rapporti relazionali per riconoscere come protagonisti soggetti “liberi ed eguali”; infatti, l’attività politica “si esercita su uomini per natura liberi” (*Politica*, I, 7, 1255 b¹), i quali non sono rappresentabili come mezzi per raggiungere fini che non li appartengono.

In tal caso (ed è quello della sudditanza) il rapporto non si configura come *politico*, bensì come *dispotico*, ovvero quale rapporto padronale, nel quale, in funzione del padrone, “ogni oggetto di proprietà è strumento per la vita e la proprietà è un insieme di strumenti: anche lo schiavo è un oggetto di proprietà animato e ogni servitore è come uno strumento che ha precedenza sugli altri strumenti” (*Politica*, I, 4, 1253 b, 30-35).

Di converso, sussistono rapporti i quali prevedono che ognuno dei partecipanti, in quanto libero dagli altri ed eguale agli altri, sia fine a se stesso in un ambito informato dalla ricerca del bene comune – questi sono i rapporti politici – e si contrappongono a rapporti, definiti dispotici, nei quali l’uno è soggetto all’autorità dell’altro ed è finalizzato al raggiungimento di obiettivi che non gli sono propri, ma che gli vengono imposti dal padrone al fine di utilizzarlo per raggiungere le sue proprie finalità a prescindere da ogni ricerca del bene proprio alla comunità. In questo caso l’oggetto animato è pur sempre uno strumento, alla stessa stregua di qualsiasi altro utensile di proprietà del padrone che lo usa a suo piacimento.

In ambito comunitario questo quadro inibisce ogni relazione biunivoca; tra sovrano/padrone e suddito/schiavo non vi è, infatti, comunicazione in senso stretto, solo comandi unidirezionali, ordini (che possono declinarsi, ad esempio, lungo i diversi assi weberiani analizzati nella sua *Herrschaftssoziologie*²).

La cittadinanza esige invece una relazione biunivoca, una comunicazione tra il singolo e l’organizzazione politica, che genera un dop-

¹ Si cita dalla trad. it. di R. Laurenti in Aristotele, *Opere*, vol. VIII, Roma-Bari, 1989.

² Per Weber ogni dominio (*Herrschaft*) viene esercitato per mezzo di una struttura organizzativa, la quale può assumere, al fine di rappresentarsi come ordine legittimo e non solo come potenza (*Macht*) le sembianze di un potere tradizionale, carismatico oppure razionale. Cfr. *Economia e società*, vol. I, trad. it. Bologna, 1972, pp. 207 e segg.

pio legame per il quale il cittadino appartiene alla città e la città appartiene al cittadino³; la qual

³ Riferendoci ad un concetto di cittadinanza transepocale, si preferisce omettere l’utilizzo del termine *stato*, che rimanda inequivocabilmente ad un’entità propria solo alla modernità giuridico-politica. Il termine /stato/ è termine ambiguo; allo stesso infatti può essere ascritta, sempre nel linguaggio politico-giuridico, una definizione di natura generale (più che lessicale) per la quale lo /stato/ (da *status*) è la condizione di un paese nei suoi dati sociali e politici, nella sua costituzione materiale e, quindi, nel suo ordinamento; lo /stato/ è perciò tutto ciò che riguarda la vita umana organizzata e non direttamente rivolta ad un fine spirituale. In questo primo senso, lo stato descrive la struttura politica, quindi mondiale, di una comunità. Alla luce di quanto rilevato, qualsivoglia organizzazione dei rapporti politici può venire designata con il termine /stato/.

Accanto a questa definizione generale si colloca una seconda definizione, che qui definiamo – forse impropriamente – stipulativa, ai sensi della quale lo *Stato* (qui sinonimo di *potestas* – potere su – e non di *auctoritas* – potere di) non appare, per così dire, un concetto universale, onnicomprensivo di qualsiasi forma di organizzazione politica, ma indica e descrive unicamente una particolare forma di ordinamento politico sorto in Europa da un processo che affonda le proprie radici nel Tredicesimo secolo e giunge a compimento nel Diciannovesimo secolo. Carl Schmitt, in *Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols*, scrive: “lo stato che nel XVII secolo sorse e si impose nel continente europeo è effettivamente un’opera dell’uomo differente da tutti i precedenti sistemi di unità politica. Lo si può considerare il più importante prodotto del secolo della tecnica, il primo meccanismo moderno in grande stile e, secondo una certa definizione di Hugo Fischer, la *machina machinarum*” (trad. it. in *Scritti su Thomas Hobbes*, Milano, 1986).

Questa particolare forma di stato diventerà nel lessico comune lo *Stato tout court* e si caratterizza, al suo concreto sorgere agli albori del secolo Diciannovesimo, attraverso tre momenti che fanno sì che lo *Stato* sia, per usare la nota espressione di Max Weber, il monopolizzatore delle forze legittime; cfr. *Economia e società*, cit., p. 53. I tre elementi che tra loro combinati danno vita a questa particolare prassi di gestione dei rapporti societari sono: il momento giuridico, per il quale nello *Stato* risiede il monopolio della produzione giuridica, nel senso che non vi è diritto al di fuori di quello prodotto dallo *Stato* (pertanto è questo ente che determina direttamente i comportamenti individuali); il momento politico, che implica l’eliminazione del pluralismo organico proprio alle società corporative per ceti, quindi l’assenza di ogni altro centro di autorità con autonome funzioni politiche (questo determina l’assenza di ogni mediazione fra il sovrano ed i consociati, tutti considerati eguali a fronte del potere); infine il momento sociologico che si

cosa risulta invece impossibile avuto riguardo al rapporto di sudditanza, nel quale il suddito appartiene all'entità sovrana, la quale è altra da lui. Per Aristotele, infatti, "un essere che per natura non appartiene a se stesso ma a un altro, pur essendo uomo, per questo è per natura schiavo: e appartiene a un altro chi, pur essendo uomo, è oggetto di proprietà: e oggetto di proprietà è uno strumento ordinato all'azione e separato" (*Politica*, I, 4, 1254 a, 15).

La cittadinanza si sviluppa in contesti opposti; seguendo ancora il magistero dello Stagiritia, riconosciamo come "lo stato non è comunanza di luogo né esiste per evitare eventuali aggressioni e in vista di scambi: tutto questo necessariamente c'è, se dev'esserci uno stato, però non basta perché ci sia uno stato: lo stato è comunanza di famiglie e di stirpi nel vivere bene: il suo oggetto è una esistenza pienamente realizzata e indipendente"; si evince, pertanto, come l'organizzazione politica è funzionale non soltanto al raggiungimento di obiettivi prettamente materiali, dalla difesa interna ed esterna al prosperare degli scambi economici, tutti riconducibili al solo benessere materiale; infatti, "il fine dello stato è il bene vivere e tutte queste cose sono in vista del fine". Va quindi ribadito come "lo stato è comunanza di stirpi e di villaggi in una vita pienamente realizzata e indipendente: è questo, come diciamo, il vivere in modo felice e bello. E proprio in grazia delle opere belle e non della vita associativa si deve ammettere l'esistenza della comunità politica" (*Politica*, III, 9, 1280 a - 1281 a). Una comunita attraverso uno Stato di tipo amministrativo, quindi dotato di uno strumento operativo burocratico, che agisce in modo razionale (come si suol dire efficace ed efficiente) verso obbiettivi prefissati dal centro della sovranità. Come si evidenzia lo Stato è fenomeno prettamente moderno, che trova il proprio compimento con l'opera di codificazione. Su tale questione, che in questa sede non può ritrovare approfondimento, si vedano almeno le voci di P. Schiera, *Stato moderno*, e N. Matteucci, *Liberalismo*, entrambe redatte per il *Dizionario di politica* (rispettivamente pp. 1329-1333 e p. 576), nonché F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, Milano, 1983. Più di recente è intervenuto su questi temi F. Riccobono, *sub voce Stato* in *Enciclopedia Italiana*, VII Appendice (2007). Sull'uso "improprio" del termine Stato per designare entità politiche pre-moderne si rimanda a P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. 32-35.

munità politica la quale non può che essere costituita da cittadini, da esseri umani liberi, che interagiscono politicamente tra loro all'interno di una comunità istituzionalizzata da essi stessi e nella quale operano.

Abbandonando per il momento la greicità classica, osserviamo come ci si trova di fronte ad una sorta di sdoppiamento della categoria della cittadinanza: per un verso la *cittadinanza-appartenenza*, che genera principalmente obblighi, fra i quali spicca il vincolo di fedeltà che lega in cittadino all'ente politico di cui fa parte, per altro la *cittadinanza-partecipazione* (per Aristotele "cittadino in senso assoluto non è definito da altro che dalla partecipazione alle funzioni di giudice e alle cariche", *Politica*, III, 1, 1275 a, 20). La presenza di questo secondo elemento distingue l'istituto della cittadinanza da quello della sudditanza, caratterizzato dalla sola appartenenza all'entità sovrana di quel singolo che risulta essere centro di imputazione di soli doveri determinati dalla prima. In questo contesto, infatti, il suddito non ha obblighi, perché se così fosse a questi corrisponderebbero dei diritti che egli potrebbe opporre a quelli del sovrano, ma se così fosse quest'ultimo non sarebbe più sopra ogni cosa⁴. Per inciso, va solo evidenziato come, seguendo questo itinerario, lo stesso rapporto giuridico sfuma, sino a rappresentarsi quale rapporto dispotico; infatti al suddito, in linea di principio, non è riconosciuta, per lo meno da un punto di vista politico, alcuna capacità.

Sull'altro versante, a fronte degli obblighi il cittadino gode dei diritti, fra i quali emergono, proprio evidenziando l'elemento partecipativo dell'istituto della cittadinanza, i diritti politici, la cui vigenza risulterebbe caducante se non accompagnata dalla previa statuizione e dalla piena attuazione dei diritti civili (e poi dei diritti sociali), così come il concreto sviluppo della concezione moderna di cittadinanza ha, dalla Rivoluzione francese in poi, evidenziato⁵.

4 Cfr. in tema J.-J. Chevallier, *Storia del pensiero politico. I. Dalla città-stato all'apogeo dello Stato monarchico*, trad. it. Bologna, 1981, pp. 526-527.

5 Lampante esempio viene offerto dall'articolo 3, comma secondo del dettato costituzionale italiano che, come ampiamente noto, recita: "è compito della Repubblica

Va in proposito rammentato come la concezione moderna di cittadinanza viene fatta risalire proprio alla *Révolution*, che con *Déclaration* del 26 agosto 1789 sancisce i principi di libertà, eguaglianza e solidarietà e, proprio con specifico riferimento ai diritti di partecipazione politica, all'articolo sesto nomina *les citoyens*, ricollegandosi in tal modo a quella tradizione politica democratica caratterizzante (parte) della grecità e della romanità classica, che verrà innestata sul vittorioso *Tiers État* esaltato pochi mesi prima da Sieyès nel suo immortale pamphlet: "*le Tiers embrasse donc tout ce qui appartient à la nation; et tout ce qui n'est pas le Tiers ne peut pas se regarder comme étant de la nation. Qu'est-ce que le Tiers? TOUT*"⁶.

Il concetto di cittadinanza, a prescindere da ogni sua concezione, è, pertanto, inscindibile dal rapporto politico (fra uomini liberi ammonisce lo Stagirita), ed è la radicale negazione del rapporto dispotico (fra il padrone ed il suo strumento).

§ 2. INTORNO AI NUOVI NOTHOI, OVVERO I BASTARDI DELL'ERA CONTEMPORANEA

Fin qui, seguendo le espressioni che fanno da cornice a codesto seminario di studi, *Il cittadino e lo straniero: prerogative e limiti della categoria della cittadinanza*, le prerogative – o, meglio, i pregi – della categoria della cittadinanza, che ci appare quale momento di *inclusione* attraverso lo sviluppo ed il declinarsi dialettico della reciproca appartenenza a cui sopra si è fatto cenno e che spezza il giogo della sudditanza.

Il cittadino nell'appartenere ad una città se ne prende cura, la città è, pertanto un suo bene; non bene personale, *privato*, da cui a quelle forme degenerate di governo – il riferimento è ancora ad Aristotele⁷ – che di fatto inibiscono

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

6 Si cita da *Qu'est-ce que le Tiers état?*, Paris, 2002, p. 5 (vedi, fra le molte, la trad. it. a cura di U. Cerroni, Roma, 1992).

7 *Politica*, III, 6, 1278b -1279a.

il sorgere ed lo svilupparsi della cittadinanza⁸, ma *bene comune*, a cui tutti partecipano.

A fronte di questi indubbi pregi, la nostra categoria palesa dei forti limiti, talmente pregnanti da riuscire a rovesciare quell'attitudine all'inclusione che parrebbe, se colto nella cittadinanza solo questo aspetto, esserne la caratteristica principale. La cittadinanza, ed è questa la sua seconda dimensione, risulta, nel contempo, anche categoria di *esclusione*, ovvero momento di privazione del godimento di diritti propri al cittadino di colui che cittadino non è (o non ha le caratteristiche per essere un *cives optimo iure*⁹).

Al fine di evidenziare questo secondo aspetto, influenzato da un interessante studio presentato da Anna Jellamo in un simposio su "Diritto e Letteratura" e intitolato *La "legge sulla cittadinanza" nel teatro di Euripide*¹⁰, mi permetto di andare ancora a ritroso nel tempo sino a giungere al 451-450 a.c. e collocarmi nella Atene democratica (*politia*) di allora, ove, su pressione di Pericle, vengono ridefiniti i requisiti per accedere alla cittadinanza ateniese¹¹.

Per ciò che ci può riguardare, viene stabilito che la cittadinanza ateniese possa essere acquisita soltanto da figli di genitori entrambi cittadini ateniesi, con l'esclusione però dei figli naturali, quindi dei cosiddetti *bastardi* (*nothoi*). Quest'ultimi, pur risultando di sangue

8 *Politica*, III, 6, 1275a -1275b.

9 Tale questione, il limite all'esercizio della piena cittadinanza, è presente già agli albori della cittadinanza moderna, se, come ampiamente noto, il Sieyès sopra richiamato escludeva dai diritti politici i *citoyens* non proprietari (si rimanda alla nota 15).

10 La Relazione è stata presentata all'interno dell'incontro *A Picture of Law. Multimodal Argumentation, Pluralism and Images in Law* tenutosi a Trento il 16 e il 17 giugno 2016 (ora in corso di pubblicazione).

11 Cfr. in argomento L. Prandi, *Ricerche sulla concessione della cittadinanza ateniese nel V sec. a.c.*, Milano, 1982; per un primo approccio alla visione politica nella grecità classica si rimanda a K. Rosen, *Il pensiero politico dell'antichità*, trad. it. Bologna, 1999 (il volume si raccomanda oltre che per la chiarezza espositiva per l'accurata nota bibliografica). Cfr. anche il numero monografico della rivista "Etica e Politica", IX (2007), n. 1, *Nomos e despotes: legge e prassi giudiziaria nella società greca antica* (con contributi di C. Bearzot; J.-M. Bertrand; M. Faraguna; S. Ferrucci; E. M. Harris; A. Maffi; G. Thür e R. W. Wallace).

ateniese, sono esclusi, per ragioni da loro non dipendenti e precedenti al loro stesso concepimento, dall'esercizio di quelli che noi definiremmo i diritti politici, nonché, cosa di non secondaria importanza, dall'asse ereditario dei genitori. Sono quindi privati della gestione della cosa pubblica e della gestione della cosa privata, la proprietà degli avi.

I *nothoi* si ritrovano quindi in una situazione di chiara minorità nei confronti dei cittadini ateniesi, pur appartenendo alla medesima stirpe. Oltre a questi risulta esclusa dalla cittadinanza anche la prole legittima di coppie *miste* (ateniese e non ateniese), per tacer dei figli degli stranieri dimoranti in Atene. Tutte categorie escluse a priori dalla possibilità di accedere allo *status* di cittadino.

Si evidenzia, pertanto, che sin dai suoi albori, la categoria della cittadinanza sia sì momento di inclusione egualitaria, ma nel contempo possa assumere valenze discriminatorie nei confronti dei non cittadini, esseri umani che non potendo aprioristicamente accedere a tale *status* non godono i diritti che (solo) da questo derivano. La cittadinanza si tramuta in uno strumento di divisione ed esclusione.

Tale connotato pare radicarsi sempre più nell'attuale uso della cittadinanza, se, come è stato con autorevolezza riconosciuto, la cittadinanza, ancora attualmente, acquista i contorni di uno "status privilegiato cui conseguono diritti non riconosciuti ai non cittadini"¹². In questo quadro, la cittadinanza appare come "l'ultimo privilegio di status, l'ultimo fattore di esclusione e discriminazione, l'ultimo relitto premoderno delle disuguaglianze personali in contrasto con la conclamata universalità e uguaglianza dei diritti fondamentali"¹³.

12 L. Ferrajoli, *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in D. Zolo, a cura di, *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari, 1994, Laterza, p. 291 (con contributi di L. Baccelli, R. Bellamy, A. Brillante, P. Costa, S. Rodotà, E. Santoro, F. P. Vertova e dello stesso curatore).

13 *Ibidem*, p. 288. Cfr. in proposito anche lavoro di L. Bonzano, *Uno studio socio-politico sul diritto d'asilo: Italia e Inghilterra a confronto nei racconti dei rifugiati del Darfur*, dissertazione presentata al Dottorato di Ricerca in Filosofia del diritto - curriculum di Sociologia del diritto, Università degli Studi di Milano, anno accademico 2010-2011. Più di recente interviene in tema, fra i molti,

Al fine di comprendere se ancor oggi, come palesato dall'opinione di Ferrajoli, ci troviamo di fronte a dei *nothoi*, ovvero *bastardi* discriminati per ruoli ascritti e non acquisiti, è bene volgere ancora una volta lo sguardo a ritroso verso l'Atene di Pericle, ove ci viene ribadito come l'istituto della cittadinanza si opponga sin dal suo sorgere alla valenza sociale e politica dei ruoli ascritti per nascita, sviluppandosi dall'idea di eguaglianza di tutti gli esseri umani.

È, infatti, lo stesso Pericle nell'*Orazione funebre per i primi morti della guerra del Peloponneso* tramandataci da Tucidide¹⁴, a rammentarci, delineando "i principi di vita che ci hanno diretti a tanta potenza, e la costituzione e i costumi civili in virtù dei quali s'è potuta estendere e consolidare", come in Atene conti il merito personale non la nascita; nella città dell'Attica vige infatti la "democrazia, governo nel pugno non di pochi, ma della cerchia più ampia di cittadini: vige anzi per tutti, da una parte, di fronte alle leggi, l'assoluta equità di diritti nelle vicende dell'esistenza privata; ma dall'altra, si costituisce una scala di valori fondata sulla stima che ciascuno sa suscitarsi intorno, per cui, eccellendo in un determinato campo, può conseguire un incarico pubblico, in virtù delle sue capacità reali, più che nell'appartenenza a questa o a quella fazione politica".

Dunque, eguaglianza di tutti i cittadini nella gestione del bene pubblico e cariche pubbliche fondate sulle capacità reali, non sulle relazioni sociali; cariche alle quali chiunque può accedere per merito e senza distinzione di censo; infatti, "se si considera il caso di un cittadino povero, ma capace di operare un ufficio utile allo stato, non gli sarà d'impedimento la modestia della sua condizione".

Gli ateniesi sono dunque posti dall'ordine politico che regge la città tutti sullo stesso piano ("siamo noi stessi a prendere direttamente le decisioni o almeno a ragionare come si conviene sulle circostanze politiche"), dando vita ad una democrazia che la fa esempio per l'Ellade.

E. Greblo, *I confini della cittadinanza*, in "Etica e Politica", XVI (2014), n. 2.

14 Questa, come noto, è riportata nel Libro secondo del *La Guerra del Peloponneso*. Cfr. la trad. it. curata da E. Savino, Milano, 1995.

Non vi è apparente discriminazione nemmeno dei confronti dei non cittadini; infatti, è ancora Pericle, “la città accoglie tutti, senza provvedimenti d’espulsione per segregare i forestieri”.

Se tale è il contesto, quale è allora la ragione che ha indotto lo stesso Pericle a volere fortemente una legge sulla cittadinanza fondata su quello che noi chiameremmo *ius sanguinis* a totale discapito dello *ius soli*? Va pertanto ricercata la *ratio* di una legge sulla cittadinanza che privilegia l’ateniese rispetto al forestiero (non al *barbaros*, ma all’elleno confluente in Atene), ed in particolare l’ateniese figlio legittimo rispetto al *nothos* ed alla prole di un’unione mista (fra l’altro, al fine di stornare ogni dubbio sull’intento politico e non morale della legge voluta da Pericle, va rilevato come lo stesso ha una consolidata relazione *more uxorio* con Aspasia di Mileto, la quale gli darà un figlio, Pericle il Giovane, che solo per particolare concessione del popolo di Atene – i figli legittimi di Pericle sono periti nella pestilenza ed egli è privo di discendenza – potrà acquisirne la cittadinanza).

Tale provvedimento si inserisce, in buona sostanza, nel quadro del perseguimento, da parte dello stesso Pericle, dell’egemonia ateniese nella vita politica dell’intera Ellade, in un momento in cui la città di Atene conosceva un notevole afflusso di forestieri dovuto principalmente a ragioni economiche; la città vive infatti una notevole prosperità, non a caso ci collochiamo nell’epoca della costruzione del Partenone e dell’ampliamento del porto del Pireo (Pericle, nell’*Orazione*, rivolgendosi agli ateniesi li sprona ad “esplorare con occhi d’amanti il crescere in concreta potenza, giorno dopo giorno, della nostra città, e ardere per lei”).

In una realtà destinata, nel disegno di Pericle, ad assumere un ruolo più che centrale nella vita della Grecia, il controllo dei suoi organi politici, ove “siamo noi stessi a prendere le decisioni”, deve rimanere agli ateniesi; bisogna pertanto escludere, anche attraverso l’espediente d’una cittadinanza fondata esclusivamente sul sangue, gli stranieri da quello che noi definiremmo il gioco democratico.

La legge sui *nothoi* ha fundamentalmente questa funzione, escludere i non ateniesi dalla vita politica della città, relegarli, da questo

punto di vista, in un ruolo marginale; tutto ciò a fronte del fatto che, nella *scuola dell’Ellade* (“la città nostra è, nel suo complesso, una viva scuola per la Grecia”), per i suoi cittadini, si inverino i fondamenti della *politeia*: eguaglianza, libertà e piena partecipazione politica. Ma solo per i suoi cittadini¹⁵.

§ 3. SUL PROLIFERARE DELLE INCAPACITÀ GIURIDICHE SPECIALI

Estrapolando da tale realtà la figura del *nothos* e legandola idealmente a tutti coloro che risultano discriminati per ruoli ascritti, possiamo riconoscere la sua presenza anche ai giorni nostri attraverso la constatazione del depauperarsi, per taluni, della vigenza di diritti legati in linea di principio ad ogni essere umano, ma che, nel caso di non cittadini, perdono il loro originario vigore, sino a ridursi, nei casi estremi, alla proverbiale lettera morta.

Nel seguire questo itinerario, va preventivamente riconosciuto che se, per lo meno nel caso italiano, ci troviamo di fronte ad un istituto della cittadinanza unitario, la categoria del non cittadino risulta invece variegata, declinandosi in differenti modi, i quali ritrovano distinte regolamentazioni giuridiche originanti altrettanti *status* giuridici caratterizzati da un graduale aumento delle *incapacità giuridiche speciali* man mano che ci si allontana dal *cives optimo iure*.

A comprova dell’attuale unitarietà dell’istituto va richiamata anzitutto la nostra Costituzione

¹⁵ Va richiamata a tale proposito la vicenda dello statonazione, il quale si caratterizza per la presenza di un sistema elettorale censitario, che esclude, in ragione della proprietà, dall’esercizio dei diritti politici la gran parte della popolazione; una realtà ove il *cives optimo iure* era, come del resto chiaramente teorizzato dallo stesso Sieyès sopra richiamato, il *borghese*. Tale esperienza può venire accostata, avuto riguardo al discorso che qui si svolge, alla legge sui *nothoi* di Pericle, certo i contesti sono totalmente differenti, quello ottocentesco è addirittura informato dai *droits de l’homme* frutto della *Déclaration*, pur tuttavia le finalità ci appaiono simili: il mantenimento del controllo politico ed economico sulla società, in un contesto ove alla creazione del benessere, che sarà gestito da una parte, partecipa la totalità della popolazione e non solo i cittadini in senso stretto. Ma non è certamente questa la sede per approfondire questo tema.

ne, che si rivolge sempre, nell'enunciare diritti e nel porre doveri, a tutti i cittadini (fa eccezione l'articolo 53 che si rivolge a chiunque – cittadini e stranieri – acquisisca reddito in Italia).

Al contrario, la categoria degli stranieri risulta variegata sin dalla sua enunciazione nell'articolo 10, comma secondo della Costituzione che stabilisce che la loro condizione sia “regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”, permettendo di stabilire per legge un regime differenziato per categorie di stranieri, anche avuto riguardo al tutt'ora in vigore articolo 16 delle Disposizioni sulla legge in generale, che prevede, nel trattamento dello straniero, la “clausola della reciprocità”.

Fra i differenti *status*, quello più prossimo alla cittadinanza è tradizionalmente ascrivibile agli “italiani non appartenenti alla Repubblica” (gli *ex regnicoli*), di cui fa menzione l'articolo 51 del Dettato costituzionale e che, fra l'altro, rappresenta, nei limiti previsti dall'articolo 17 *bis* della legge n. 91 del 1992, titolo per richiedere il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana. Come noto “la legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificar[li] ai cittadini italiani”.

Tale categoria può di fatto restringersi ai soli *ex* cittadini italiani “già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 [... ed ...] alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti” di cui sopra, così al richiamato articolo 17 *bis* della legge 91/1992¹⁶. A questi si affianca, per la sola concessione della cittadinanza secondo i criteri dello *ius sanguinis*, nettamente prevalenti nella legislazione italiana in materia¹⁷, lo “straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini

16 Cfr. in tema P. Biscaretti di Ruffia, *Diritto costituzionale*, Napoli, 1983, p. 43, il quale esclude che all'interno di tale categoria possano annoverarsi gli italiani di Nizza, del Canton Ticino, di Malta e della Corsica. Vedi anche C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1975, p. 132.

17 Cfr. in tema il volume collettaneo curato da Giovanna Zincone, *Familismo legale. Come (non) diventare italiani*, Roma-Bari, 2006.

italiani per nascita”, purché “vi risieda legalmente da almeno tre anni”.

A questa prima categoria di non cittadini seguono i “cittadini degli Stati membri dell'Unione europea”, di cui all'articolo 2 del *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*; ai predetti non cittadini tali disposizioni non si applicano “se non in quanto si tratti di norme più favorevoli”. Tali non cittadini, in quanto *comunitari*, sono, di fatto, parificati ai cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e sociali e, in seguito alla cosiddetta cittadinanza europea, di diritti politici limitati alle elezioni amministrative ed europee.

Straniero, in quanto *extraneus*, appare certamente il non cittadino richiamato dall'articolo 10 della Carta costituzionale ai commi secondo, terzo e quarto. In particolare il comma terzo introduce il diritto d'asilo per “lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana”. Per inciso, va notato che la circoscrizione degli aventi diritto d'asilo prevista dal predetto articolo del Dettato appare non comprensiva dell'intera categoria dei *rifugiati* così come è venuta sviluppandosi dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951¹⁸. All'intero di questo quadro, sia pur con alcuni distinguo (vedi ad esempio il primo comma dell'articolo 16 della legge 91 del 1992 in merito agli obblighi del servizio militare), può collocarsi la categoria degli *apolidi*. Tale straniero, se “regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano” (così al secondo comma dell'articolo 2 *Testo unico* del 1998).

Gli stranieri non rientranti nelle categorie sopra descritte, salvo accordi bilaterali, risulta-

18 Ai sensi di detto articolo, rifugiato è “chiunque, nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”.

no titolari dei soli diritti civili, mentre l'erogazione dei diritti sociali risulta legata allo *spirito di carità* dello Stato ospitante¹⁹.

Differente appare il caso del non cittadino non comunitario e non *ex regnicolo*, il quale versa in condizioni di irregolarità; a questo "sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti" (così al primo comma dell'articolo 2 del Testo unico del 1998).

Va osservato, seguendo la scala qui proposta, un graduale depauperarsi della protezione giuridica sino a giungere alla generale ascrizione, al cosiddetto extracomunitario clandestino, dei "diritti inviolabili dell'uomo" di cui alle enunciazioni di principio contenute nell'articolo secondo della Costituzione.

Dalla breve indagine tassonomica si può senza difficoltà rilevare una sostanziale riduzione delle *garanzie* offerte all'essere umano da parte del ente statale presso il quale lo stesso risulta, sia pur in differente maniera, domiciliato o riconducibile (è questo il caso degli italiani non appartenenti alla Repubblica). Man mano che ci si allontana dalla figura del *cives optimo iure*, che nel caso di uno stato appartenete all'Unione europea, ricomprende, per ciò che concerne i diritti civili, sociali e in parte politici ogni cittadino di uno stato membro, si coglie una progressiva riduzione di diritti protetti ed erogati dall'ente statale, sino a giungere al caso estremo di coloro che, pur essendo privi di alcun titolo giuridico, dimorano nel territorio dello Stato.

19 Rileva in proposito con lucidità Biscottini: "i cittadini hanno [...] il diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale, quando siano inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi di sussistenza. Gli stranieri che versino in tali condizioni, se non esistono norme convenzionali che ne parifichino la condizione a quella dei cittadini [...] possono formare oggetto di provvedimento di espulsione. E se ciò, di regola, non accade, si deve a motivi di ordine morale e non ad un diritto soggettivo dello straniero. Non va perso di vista a questo proposito che la nostra legge, mentre prevede che i connazionali abbiano, in ogni caso, un domicilio di soccorso, per gli stranieri prevede che lo acquistino solo a determinate condizioni", *sub voce Cittadinanza*, in *Enciclopedia del diritto*, p. 158.

Se, come è manifesto, i diritti civili, politici e sociali vigenti rappresentano all'interno di precisi istituti giuridici i diritti fondamentali che informano la cultura di un dato contesto sociale, allora la riduzione della loro esercitabilità a fronte di categorie di persone diverse dai cittadini implica per le prime anche una riduzione di vigenza dei diritti fondamentali, che in linea di principio vengono ad ogni persona umana riconosciuti, tanto da ritenere che, se tale impostazione risulta corretta, agli *ultimi* vengano di fatto negati la maggior parte di quei diritti che in linea di principio apparterebbero a tutti gli esseri umani riconosciuti quali persone²⁰.

Si assiste perciò nella prassi quotidiana ad una concreta infrazione dei diritti riconosciuti ed enunciati quali fondamentali, discriminazione che ritrova la propria base proprio nell'istituto della cittadinanza. Infatti, ai cosiddetti clandestini la maggior parte dei diritti viene negata oppure, a causa della loro condizione irregolare, non può venire da loro rivendicata nelle vie formali.

Ne consegue che l'essere umano, colto nel quadro tratteggiato dall'istituto della cittadinanza, può perdere (se non qualificato come cittadino) parte dei suoi diritti fondamentali avuto riguardo al territorio di sua residenza, generando una realtà socio-politica in cui questi è in linea di principio pienamente titolare dei diritti fondamentali, ma, in considerazione della specificità territoriale di domicilio o residenza e della sua condizione personale, può ritrovarsi in una situazione di assoluta minorità rispetto ai suoi simili.

20 Ciò risulta particolarmente grave in un contesto ove "il riconoscimento della soggettività giuridica agli incapaci non è dato in vista della loro maturità futura o del loro ritorno alla normalità. Sono i fondamentali valori umani che essi portano in sé, a rendere gli incapaci soggetti giuridici con la medesima pienezza di tutela che viene accordata a coloro i quali la legge riconosce capacità di agire", A. Falzea, *sub voce Capacità (teoria gen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, p. 22. Come avremo modo di osservare, pare che queste argomentazioni non ritrovino applicazione in determinati ambiti di lavoratori stranieri, i quali, in quanto posti a margine (se non addirittura al di fuori) della tutela giuridica risulterebbero esclusi dal godimento dei fondamentali valori umani, riducendosi al ruolo di oggetti di diritto.

L'incidenza dei non cittadini sulle società occidentali e su quella italiana in particolare ha visto un notevole incremento, vuoi in considerazione al cosiddetto fenomeno della globalizzazione, vuoi per il proliferare di conflitti regionali, che hanno, fra i suoi molteplici effetti, indotto masse sempre maggiori di persone a gravitare verso le aree più ricche dell'Occidente al fine di sfuggire alla miseria e all'incertezza che piaga le loro terre d'origine. Migrazioni conseguenza di scelte di vita indubbiamente legate a ragioni di sopravvivenza difficilmente riconducibili a quelle libere opzioni nel determinare e nel delimitare la propria personalità, alle quali la dottrina faceva riferimento per giustificare le incapacità giuridiche speciali²¹.

In questo (nuovo) quadro sociale, uno degli interrogativi da porsi è relativo alle ripercussioni delle incapacità giuridiche speciali sul mantenimento e lo sviluppo della dignità di persona umana (quindi, di pieno soggetto giuridico) in coloro che vengono coinvolti, il più delle volte loro malgrado, nel processo di migrazione e che ritrovano, sia pure in differente maniera, collocazione, nella quasi totalità dei casi come lavoratori, all'interno del tessuto sociale della società ospitante, la quale erige proprio con l'istituto della cittadinanza una barriera, anche giuridica, a fronte dello straniero. Barriera, che può riflettere i suoi effetti sulla effettiva vigenza di quei diritti fondamentali che fanno sì che l'essere umano possa essere qualificato (e qualificarsi) come persona umana.

Questa attenuazione rileva particolarmente nella categoria dei non cittadini, stranieri lavoratori domiciliati nel paese ospite, che, nonostante contribuiscano fattivamente al progresso e al benessere complessivo della popolazione, si ritrovano in una situazione di minorità rispetto ai cittadini, poiché viene loro inibita la piena partecipazione alla vita sociale. E di più: nel caso in cui versino in particolari situazioni (vedi il fenomeno della cosiddetta clandestinità), anche il godimento di quei diritti sociali di garanzia, di partecipazione e di prestazione, che sono garantiti pienamente ai lavoratori cittadini, ma che parimenti dovrebbero

21 Cfr. A. Falzea, *sub voce* Capacità, cit. e G. Arena, *sub voce* Incapacità, in *ibidem*.

bero essere concessi anche agli stranieri in modo equo, viene loro precluso.

Le attuali dinamiche del mercato del lavoro, frutto dell'evolversi del fenomeno della globalizzazione, potrebbero pertanto determinare la riproposizione nelle società occidentali di marcate tendenze dispotiche, nel momento in cui recepiscono categorie di lavoratori alla stessa stregua di mezzi di produzione (*robot*), non tanto negando loro ogni soggettività giuridica, ma facendo sì che agli stessi non si estendano delle garanzie che permettono ai cittadini ed agli stranieri a questi parificati di mantenere e sviluppare la loro umana dignità. Quella stessa dignità che in linea di principio i diritti fondamentali ascrivono all'intero genere umano. I diritti di cittadinanza possono in questo quadro rappresentare un momento di forzatura dell'intreccio di garanzie posto a protezione dell'essere umano dai diritti fondamentali.

La contrapposizione fra cittadinanza e diritti fondamentali, che qui viene rappresentata, può essere strumentale e funzionale al mantenimento ed allo sviluppo di un mercato del lavoro ove il costo complessivo del lavoratore (straniero) sia inferiore al costo del cittadino lavoratore.

Un inciso. Il 25 settembre 2016 esce sulle colonne de "Il Sole24Ore" un interessante articolo a firma di Luca Ricolfi e intitolato *Perché la crisi non è uguale per tutti. Quando a crescere è il lavoro degli immigrati*. L'attento analista rileva come dal 2008 al 2016, a fronte di una contrazione del prodotto interno lordo di circa il 10%, di una riduzione della capacità produttiva industriale del 20-25%, di una diminuzione degli occupati totali di oltre un milione di unità, il numero degli occupati stranieri, in questo quadro economico non certamente idilliaco, è aumentato di 800 mila unità (gli occupati italiani, nello stesso periodo, sono calati di un milione e 200 mila unità). Varie sono le ragioni addotte per spiegare questo insolito fenomeno, dall'aumento progressivo degli stranieri, dall'aumento della domanda relativa a posizioni lavorative di bassa qualificazione (di norma, secondo l'autore, rifiutate dagli italiani, che ricercano posizioni qualificate anche dal punto di vista retributivo). Certo che fra le

righe traspare anche qualcosa di altro; ovvero si può supporre, al fine di spiegare il divario, “che la condizione degli stranieri sia di puro e bieco sfruttamento (come in effetti talvolta è)”, oppure, al di là della piaga del lavoro nero, che “gli stranieri immigrati in Italia [...] vivono in un altro tempo che noi abbiamo vissuto negli anni '50 e '60”. Forse quest'ultima è la spiegazione più convincente del fenomeno: i lavoratori stranieri qui occupati rivendicano *meno diritti* dei colleghi italiani, tanto di rappresentarli quali lavoratori con una mentalità da *dopo-guerra* (fame, bisogno di lavoro, supina accettazione di ciò che passa il convento e così via), e pertanto non propensi a rivendicare, al fine di conservare il bene-lavoro, quei diritti, che dagli anni Settanta in poi hanno caratterizzato e qualificato il mondo del lavoro italiano.

Ecco allora riapparire all'orizzonte il *nothos*, il novello bastardo; un essere umano depotenziato, rispetto ai suoi simili, nei diritti che dovrebbero, in linea di principio, proteggerlo da moderne forme di *angaria*, di odiosa ed avvilente vessazione.

§ 4. GLI IDIOTAI:

OVVERO SULLA GENTE SUPERFLUA

Individuati così in novelli *nothoi*, è d'uopo ritornare a quella che ambiva definirsi la scuola della Grecia, l'Atene di Pericle, da egli cantata nella *Orazione funebre* del 431 a.c. In questa, come noto e già accennato, il regime democratico (la *politeia*) viene esaltato ed esplicitato nei suoi fondamenti: l'eguaglianza davanti alla legge (*l'isonomia*), da cui la centralità del merito personale nell'accedere alle cariche pubbliche, correlata dalla libertà personale e politica. Se la prima si esplica attraverso una tolleranza, che pare precorrere di secoli certi passi lockiani, la seconda, la libertà politica, si inverte nella partecipazione alla gestione della *polis* e nell'adesione alle sue leggi²². Da qui la

22 “Nella nostra città, non solo le relazioni pubbliche s'intessono in libertà e scioltezza, ma anche riguardo a quel clima di guardinga, ombrosa diffidenza che di solito impronta i comuni e quotidiani rapporti, non si va in collera con il vicino, se fa un gesto un po' a suo talento, e non lo si annoia con visi duri, sguardi lividi,

isegoria che informa la vita della democratica Atene.

Il cittadino ateniese non solo ha il diritto di partecipare alla vita pubblica e in questa sua partecipazione si manifesta l'eguaglianza nel diritto di parlare, ma, a sentire Pericle, anche il dovere morale di parteciparvi. Infatti, “in ogni cittadino non si distingue la cura degli affari politici da quella dei domestici e privati problemi, ed è viva in tutti la capacità di adempiere egregiamente agli incarichi pubblici, quantunque sia per natura la consueta mansione. Poiché unici al mondo non valutiamo tranquillo un individuo in quanto si astiene da quelle attività, ma superfluo”.

In questo senso, coloro che fra i cittadini si disinteressano della cosa pubblica sono gente inutile, *idiotai* (ovvero gente che si rifugia nel proprio privato – *idios* –, abdicando alla funzione pubblica/politica e contrapponendosi alla categoria virtuosa dei *politai*).

È questo secondo aspetto della questione, il rifluire nel privato abbandonando la dimensione politica del vivere sociale, che qui interessa cercando di comprendere se il termine *idiotai* possa riconnettersi attualmente ad una specifica categoria di cittadini: ovvero se sono riscontrabili al giorno d'oggi dei nuovi *idiotai*, che non partecipando (in varia maniera) alla vita politica, non decidono “l'azione pubblica”.

Va detto, a scanso d'equivoci, che in tale supposta categoria non andrebbero annoverati, per lo meno in questa sede, coloro che all'interno delle attuali democrazie occidentali danno vita al fenomeno, oramai più che evidente, del cosiddetto astensionismo elettorale²³. La sempre più diffusa prassi di diser-
che senza voler esser un castigo, riescono sempre molesti. La tollerante urbanità che ispira i contatti tra persona e persona diviene, nella sfera della vita pubblica, devoto rispetto: seguiamo le autorità di volta in volta al governo, ma principalmente le leggi e più tra esse quante tutelano le vittime dell'ingiustizia e quelle che, sebbene non scritte, sanciscono per chi le oltraggia un'indiscutibile condanna: il disonore”.

23 Per quanto riguarda il caso italiano va rilevato che, se nel primo trentennio di vita della Repubblica (1948-1976) la percentuale dei votanti sugli aventi diritto nelle elezioni politiche era di gran lunga superiore al 90% (nel 1976 la percentuale è del 93,39%), dal 1979 si assiste ad un costante calo degli elettori che si recano alle urne,

tare le urne elettorali merita una attenta analisi sociologica e politologica²⁴, che qui non può essere effettuata e che non necessariamente condurrebbe a ricomprendere gli astensionisti nel loro complesso nella categoria degli *idiotai*, di gente chiusa nel proprio privato, i quali, a differenza dei *politai*, si disinteresserebbero della cosa pubblica. Potrebbe darsi che (parte) degli stessi sia innamorata della *polis*, ma che espliciti tale sentimento lungo diversi (ed a loro dire, più proficui) itinerari (dalla sussidiarietà alla solidarietà e così via senza passare attraverso le istituzioni). Non è quindi corretto escludere a priori che gli astensionisti (o parte di questi) siano (a loro modo) dei *politai*.

Stante così le cose, dove ricercare allora il novello *idiotes*? Il cittadino che non decide “l’azione pubblica”?

Utile al fine di operare tale rinvenimento risulta un passo tratto da un saggio apparso quasi una quindicina d’anni or sono. Nel 2003, infatti, sulle colonne della *Enciclopedia giuridica Treccani* veniva pubblicata al voce *Cittadinanza (teoria generale)* a firma di Carlo Amirante, ove si può leggere: “oramai è riconosciuto da una pluralità di autori anche partendo da premesse metodologiche ed ideologiche diverse [come] è soprattutto la dimensione esterna della sovranità popolare che viene ad essere di fatto neutralizzata dalla crisi del ruolo complessivamente ben più dimesso dello stato-nazione in un sistema mondiale caratterizzato dalla prevalenza di reti di poteri economici, finanziari e politici sia internazionali (*in primis* l’Organizzazione Mondiale del Commercio) che informali (tra le quali particolarmente

sino a giunge, nel 2013, alla percentuale del 72,25. Le elezioni europee del 2014 segnano una percentuale di votanti del 57,22; le più recenti elezioni amministrative del 2016 vedono i votanti al 62% (giungendo al 50,52% nell’ambito dei ballottaggi). Il referendum istituzionale del dicembre 2016 vede una percentuale di votanti pari al 65,47 degli aventi diritto.

24 Cfr. a titolo esemplificativo i lavori di D. Tuorto, *Apatia o protesta? L’astensionismo elettorale in Italia*, Bologna, 2006; G. Legnate – P. Segatti, *Intermittent abstentionism and multi-level mobilisation in Italy*, in “Modern Italy”, XIV (2009), n. 2, pp. 167-181; M. Cerruto, *La partecipazione elettorale in Italia*, in “Quaderni di sociologia”, (2012), n. 1, pp. 17-39.

rilevanti sono oggi il G8 ed il G20). Ma, allo stesso tempo, le politiche di globalizzazione di netto stampo neoliberale e lo stesso processo di integrazione europea, mentre provocano tale *deficit* democratico a livello internazionale, non mancano di comprimere l’autonomia programmatica e decisionale degli stati e dei governi in campo economico, con la conseguenza che la dimensione e la qualità dei servizi pubblici si riconducono drasticamente, riducendo così l’esercizio concreto di quei diritti di cittadinanza consolidatisi tra gli anni ’50 e ’70 del secolo scorso”²⁵.

L’autore in maniera più che esplicita ci indica come l’istituto della cittadinanza abbia man mano perduto (all’interno delle democrazie occidentali) quelle prerogative che lo indicavano quale momento di piena e totale partecipazione alla formazione della “azione pubblica”, legandolo indissolubilmente con l’idea di sovranità. Il cittadino nell’era contemporanea, caratterizzata da una globalizzazione retta da poteri privi di rappresentanza popolare, viene escluso pesantemente dall’area della sovranità, che ritrova i propri titolari non più nei *politai* impegnati nella ricerca del bene della comunità, ma, all’incontrario, in centri di potere sovraordinati alla *polis* stessa, che imprimono su di essa il loro volere.

Un depauperamento della sovranità popolare che si ripercuote sulla cittadinanza, la quale perde sempre di più il suo caratterizzarsi come *partecipazione* a tutto vantaggio del suo palesarsi sempre più come *appartenenza* attraverso “la sostanziale esclusione dei cittadini e delle loro rappresentanze parlamentari dalla determinazione della [...] politica economica, un deficit che non può non essere ricollegato al più generale deficit democratico. Con tale termine si allude all’insoddisfacente influenza dei cittadini europei e dei rappresentati da essi eletti al Parlamento europeo, alle scelte degli organismi istituzionali dell’U.E. alla mancanza di trasparenza delle decisioni, soprattutto del Consiglio dei Ministri dell’U.E., senza dimenticare la difficile imputazione di quella responsabilità politica

25 C. Amirante, *sub voce* *Cittadinanza (teoria generale)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, p. 5.

che sembra tuttora carattere irrinunciabile di un ordinamento politico democratico”²⁶.

In questo quadro, ora, a distanza di quasi cinque lustri, dai toni certamente più marcati²⁷, si assiste al progressivo depotenzializzarsi (se non dissolversi) della principale prerogativa legata all’istituto della cittadinanza sin dal suo sorgere: quella partecipazione alla vita della *polis*, che faceva sì che la stessa potesse appartenere al cittadino (più che il cittadino appartenere a questa).

All’interno di questa prospettiva i nuovi *idiotai* siamo tutti noi, succubi di potentati che ci espropriano quotidianamente di capacità politiche relegandoci sempre di più nel ruolo di (forse inconsapevoli) sudditi.

§ 5. A GUISA DI CONCLUSIONE

In definitiva, come ebbe ad indicarci il Ferrajoli qui richiamato, la categoria della cittadinanza è categoria escludente i non cittadini dal pieno godimento di diritti civili, politici e sociali; si palesa pertanto quale privilegio di taluni a fronte di altri: i *nothoi*. Ma la stessa categoria così come si è venuta a svolgere negli ultimi decenni diviene sempre di più una categoria di esclusi, al pari dei non cittadini, dalle decisioni politiche, tanto da richiamare per quest’ultimi – ovvero per noi tutti – l’appellativo di (involontari) *idiotai*.

Un’ultima considerazione va effettuata in sede conclusiva e questa riguarda una possibile inversione della tendenza di privare i cittadini del controllo dell’azione pubblica, a cui si è fatto ora cenno. A fronte dello spossamento di capacità politica indotto dai potestati economico-burocratici si assiste, infatti, ad una ripresa del dibattito da parte dei cittadini, che si avvalgono, per far circolare informazioni (che si presume altrimenti

²⁶ *Ibidem*, p. 2.

²⁷ Cfr. in proposito ed a mero titolo esemplificativo i recenti contributi apparsi in tema su codesta rivista: R. Mastroianni Ianni, *L’inclusione attraverso i diritti: verso un nuovo modello di cittadinanza*, VI (2014), n. 1, pp. 101-125; C. Gazzetta, *Governance e organizzazioni: il ruolo dello stato nazionale*, VII (2015), n. 1, pp. 64-70; L. Mellace, *La crisi dell’integrazione europea*, VIII (2016), n. 1, pp. 53-65.

rimarrebbero ai più occultate), opinioni (che avrebbero in altro modo difficoltà di manifestazione), dei cosiddetti nuovi *media*, internet *in primis*. Questo fenomeno²⁸ darebbe l’avvio ad un processo che dovrebbe condurre ad una forma di *net-democrazia* da sostituire alle tradizionali ed oramai caducanti forme di dibattito democratico che hanno caratterizzato l’Occidente negli ultimi due secoli.

La partecipazione a queste reti di dibattito socio-politico offre però, il più delle volte, ai soggetti ivi impegnati solo l’illusione di poter offrire il loro contributo a determinare quell’azione pubblica la quale nell’Ellade di Pericle vedeva il proprio centro nell’*agorà* attraverso la presenza attiva dei *politai*.

Dubbio appare il ruolo degli attuali *politai* virtuali, intendi, il più delle volte, a dibattere intorno a informazioni prive di riscontro e di fonte (tanto indurre gli osservatori a parlare di superamento della verità, di verità sospese in rete²⁹ o di post-verità³⁰), quasi che questo tentativo di recupero *post-moderno* delle modalità democratiche classiche, oramai in disuso, si risolva in un affermarsi sempre più pernicioso di una prassi demagogica che, pur partendo con l’intento di squarciare il velo d’ignoranza che ricoprirebbe la pubblica opinione, apporta ulteriore nebulosità introno ai fatti politici e sociali.

²⁸ Cfr. in merito, fra i molti, gli studi di P. Stringa, *Blogdemocrazia. Come si forma oggi l’opinione pubblica*, Roma, 2010; AA.VV., *Manuale di comunicazione politica in rete. Costruire il consenso nell’era del web 2.0*, Roma, 2011; L. Mosca, *La web politica. Istituzioni, candidati e movimenti fra siti, blog e social network*, Firenze, 2013; A. Dal Lago, *Clic. Grillo, Casalegno e la demagogia elettronica*, Napoli, 2013; G. Santoro, *Un Grillo qualunque. Il Movimento 5 Stelle e il populismo digitale nella crisi dei partiti italiani*, Roma, 2013; Id., *Cervelli sconnessi. La resistibile ascesa del net-liberismo e il dilagare della stupidità digitale*, Roma, 2014; G. Giansante, *La comunicazione politica online. Come usare il web per costruire consenso e stimolare la partecipazione*, Roma, 2014.

²⁹ Cfr. G. Boccia Artieri, *Gli effetti sociali del Web. Forme di comunicazione e metodologia della ricerca online*, Milano, 2015.

³⁰ Cfr. a titolo esemplificativo il recente contributo di Francis Fukuyama, *Un pericolo per le democrazie*, apparso sulle colonne de “IlSole24ore” il 5 marzo 2017.

La *net*-democrazia manifesta, infatti, un duplice ed inquietante aspetto; per un verso appare quale moto di riconquista di quegli spazi democratici che le tecno-burocrazie hanno eroso, per altro si palesa come un arengo virtuale ove risuonano voci sregolate, tanto da farlo accostare (non solo etimologicamente) ad un *hring*, ove prevale colui che grida più forte. La parola in libertà non equivale alla (e non è ricompresa nella) libertà di parola.

Se in questo arengo si ritrovano, come è da tradizione, i cittadini in rivolta contro i nuovi feudatari, che li hanno spogliati dalle loro prerogative, non appare certo che da questo possa sorgere una nuova ondata democratica, piuttosto che una palude demagogica ove gli *idotai* si illudono, con il consenso occulto dei nuovi padroni dell'azione pubblica, di essere ritornati ad essere dei *politai*, pur rimanendo (inconsiamente) degli oggetti manipolati da cui comanda la politica.

Senza per questo voler denigrare a priori tali nuove (e per certi versi lodevoli) forme di partecipazione democratica, va in ogni caso ribadito che le stesse di per sé non costituiscono un argine al montare del dispotismo ed anzi, possono venire utilizzate quale forma di occultamento di quelle tendenze dispotiche che tendono a ricondurre la cittadinanza verso forme (magari rivedute e perciò più attuali – nel senso di accettabili) di sudditanza, facendo aumentare sempre di più fra i comuni mortali il numero dei *nothoi* e degli *idiotai*.

Marco Cossutta professore associato di Filosofia del diritto nell'Università degli Studi di Trieste

cossumar@units.it